

(N. 2803-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERTONE, TOMÈ, BRACCESI, MOTT, TAFURI, UBERTI, PIETRA,
VARALDO, ANFOSSI, BOSCO, OTTANI, REALE Vito, ZIINO, VALMARANA, COSATTINI,
LODATO e MARCONCINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1953

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1953

Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori,
collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi
di guerra dalla seconda alla ottava categoria.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Mio compito è di riferire sul disegno di legge *in concreto* quale viene sottoposto al vostro esame. Sono perciò esonerato dal soffermarmi sulla « teorica » delle pensioni di guerra secondo il diritto positivo vigente, per trarre da essa lumi e indirizzi di ordine pratico. Nè debbo avventurarmi in discussioni o disquisizioni relative alla bontà del « sistema » in atto circa il modo di corresponsione delle pensioni di guerra.

I limiti del disegno di legge sono chiaramente indicati nella relazione di presentazione della proposta e fissati nelle norme in cui la stessa è articolata.

Si evince un *primo criterio fondamentale*: che si intende intervenire esclusivamente sul piano della rivalutazione del trattamento economico, fermo tutto il resto.

Che il « sistema » del trattamento, nelle sue articolazioni di categorie, assegni, indennità, ecc., debba ritenersi perfetto, è discusso; non si ritiene però che sia questo il momento per impostare una trattazione di vasto raggio. Preme anzitutto andare incontro alla aspettativa di fondo, cioè alla aspettativa di miglioramento del *quantum*.

Un *secondo criterio* è che si vuole soprattutto impostare in via definitiva il trattamento per le pensioni indirette. È universalmente ammesso, ormai, come preminente il dovere di intervenire a favore delle vedove, degli orfani e dei genitori dei Caduti. Lo stesso Senato ebbe a sottolineare questa esigenza quando si approvò la legge organica 10 agosto 1950.

Sulla direttrice della impostazione definitiva, i proponenti, dopo aver preso in esame l'attuale situazione di bilancio e l'indirizzo della politica finanziaria dello Stato intesa ad

escludere aumenti del disavanzo (come è stato caldeggiato, del resto, più volte dalla stessa Commissione finanze e tesoro) hanno concretato, d'accordo col Governo, un piano di realizzazione graduale della definitiva sistemazione di questo settore. Si punta sul raddoppio del trattamento attuale nel giro di due anni e quattro mesi da oggi. Un primo scatto lo si avrà col 1° luglio 1953.

Le disponibilità attuali consentono un aumento di lire 2.000 mensili nel trattamento delle vedove e degli orfani e di lire 700 mensili in quello dei genitori e collaterali.

Per le vedove ed orfani l'aumento, con questo primo scatto, è mediamente del 50 per cento. Si passa cioè dalla base media di 4.000 a 6.000 lire mensili per pensione. Ove si tenga presente che quando colla vedova coesistono orfani, per ognuno di essi si corrispondono lire 3.000, già si incomincia a vederci meno scuro.

Per i genitori e collaterali, invece, il primo aumento rappresenta, al massimo, un terzo della pensione normale.

Col 1° luglio 1954 si avrà il secondo scatto in aumento per arrivare al raddoppio col 1° luglio 1955.

Non essendo buona regola finanziaria caricare fin d'ora i bilanci dei due prossimi esercizi senza indicare le nuove fonti di copertura, si è ritenuto di impegnare il Governo a predisporre l'aumento e a reperire la copertura per i prossimi esercizi con leggi a sè stanti. Di esse dovrà farsi promotore il Governo stesso.

Ne assume impegno accettando l'ordine del giorno che andiamo ad esporre in appendice alla presente relazione.

Il raddoppio del trattamento delle pensioni indirette comporterà un maggiore onere dai 28 ai 30 miliardi.

Circa le pensioni dirette (esclusa la prima categoria) si è ritenuto che il problema del miglioramento economico debba essere visto nel quadro completo delle provvidenze legislative in atto.

Non sembra infatti logico che si debba considerare il trattamento di pensione come a sé stante senza aver presente la esistenza o meno di una occupazione per il minorato. Se questa c'è (ed è normalmente dovuta alle norme sul collocamento preferenziale) l'ammontare della pensione non può essere considerato in funzione del minimo vitale.

Ora, è significativo che attualmente, su una massa di circa 400.000 pensionati diretti si corrispondono assegni di incollocamento per circa 65.000 partite.

Ciò significa che il numero di coloro che debbono trarre dalla sola pensione di guerra il necessario per vivere è dell'ordine del 17 per cento.

Tale percentuale sale di una ulteriore aliquota per coloro che hanno superato l'età da poter lavorare; ma restiamo sempre in dimensioni non tragiche.

Comunque, per questi più disgraziati soccorre già o l'assegno di incollocamento o quello di previdenza comportante un importo mensile di lire 6.000.

Forse è a queste categorie che sarà il caso di porre particolare attenzione quando si riterrà di riesaminare la materia. Ed è sul terreno di una maggiore vigilanza e disciplina nel campo delle assunzioni al lavoro dei mutilati e invalidi che dovrà svolgersi l'azione di tutela per queste benemerite categorie di cittadini.

Comunque, col disegno di legge, data la modestia dei mezzi disponibili, non si è creduto di fare discriminazioni. Si prevede e propone l'aumento generale del 20 per cento del trattamento globale in corso per tutte le pensioni

dirette esclusa, come già detto, la prima categoria per la quale si ritiene soddisfacente il trattamento attuale.

La seconda categoria quasi verrà a toccare le lire 14.000 mensili, la terza le 10.000. Ripetesi che, se a questi importi si accompagna una occupazione, la prospettiva non può giudicarsi con eccessivo pessimismo. Mancando l'occupazione si aggiungono le 6.000 lire previdenziali.

Abbiamo accennato alle categorie seconda e terza perchè, è chiaro, sono le più bisognevoli di assistenza, comparativamente.

Altra caratteristica encomiabile del disegno di legge è l'automatismo nella erogazione del miglioramento che si andrà a deliberare. Non occorreranno riliquidazioni. Saranno gli stessi Uffici provinciali del tesoro che applicheranno gli aumenti.

Considerazione finale. Dall'opposizione si griderà contro la esiguità dei miglioramenti proposti e ci si ripeteranno le note argomentazioni contro la impostazione della spesa statale che limita le possibilità di trattamento a favore di coloro che pagarono di persona nella guerra.

Noi però riteniamo che la nobiltà del sacrificio di questi nostri fratelli non possa essere ridotta ad una questione di cifre. Innanzi tutto e soprattutto conta, deve contare, la consapevolezza del dovere compiuto e la certezza del riconoscimento che la società e lo Stato moralmente danno al loro sacrificio.

Riteniamo anche che i miglioramenti che con la presente proposta di legge si consentiranno, avranno la loro giusta valutazione da parte dei destinatari, in genere modesti contadini, operai e impiegati per i quali i biglietti da mille hanno tuttora un loro peso.

Si propone l'approvazione della legge.

TOMÈ, relatore per la maggioranza.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, sentite le precisazioni del Governo circa i limiti di disponibilità finanziaria per il miglioramento delle pensioni di guerra nell'esercizio 1953-54;

ritenuta l'esigenza inderogabile di pervenire nel minor tempo possibile al raddoppio delle pensioni indirette,

impegna il Governo a realizzare tale obiettivo al più tardi entro il 1° luglio 1955, pre-

disponendo l'attuazione di un nuovo aumento parziale col 1° luglio 1954.

In vista di che impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro il 31 ottobre 1953, un disegno di legge in cui siano previsti i nuovi miglioramenti e reperite ed indicate le relative fonti di copertura.

BERTONE, TOMÈ, BRACCESI, MOTT, TAFURI, UBERTI, PIETRA, VARALDO, ANFOSSI, BOSCO, OTTANI, REALE Vito, ZIINO, VALMARANA, COSATTINI, LODATO, MARCONCINI.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Alla vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui all'articolo 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare di annue lire 24.000.

Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra, di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali conseguano, od abbiano conseguito, la pensione di guerra per diritto proprio.

Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di reversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 2.

Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra o del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano o vengano in possesso di pensione

di guerra, è dovuto un assegno supplementare di annue lire 8.400.

Detto assegno, in eguale misura spetta pure al genitore che consegua, od abbia conseguito, la pensione speciale di cui all'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3.

Agli invalidi delle categorie dalla seconda alla ottava l'assegno supplementare, non reversibile, di cui all'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato rispettivamente a lire 81.500, 55.700, 36.300, 23.400, 19.000, 14.900, 9.700.

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 12.025.824.400, graverà sullo stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-1954.

Il Ministero del tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ma il godimento dei nuovi benefici che essa apporta decorre dal 1° luglio 1953.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Dobbiamo anzitutto dare atto ai presentatori di avere messo in evidenza che il disegno di legge in discussione, presentato al Senato il giorno 11 febbraio 1953, è scaturito da un preventivo esame di altre due proposte, che da molti mesi giacciono presso la nostra quinta Commissione. È opportuno che ciò sia stato chiarito, perchè poteva apparire che il problema fosse venuto in evidenza solo in questi giorni, ad iniziativa di una parte della quinta Commissione, e che la stessa non si fosse occupata sino ad oggi di tale problema.

Al contrario, fin dal mese di novembre u. s., e pressochè in ogni seduta, la Commissione discusse il problema, il quale non potè essere risolto perchè la maggioranza, in sostanza, decise, sin dall'inizio, di attenersi alle proposte del Governo. Queste furono nel frattempo, ora negative, ora contraddittorie, e si sono tradotte in definitiva nella presente proposta di legge.

Era necessario fare questa premessa, perchè ci troviamo di fatto in presenza di tre proposte:

1^a Cerruti ed altri (fra i quali il compianto senatore Vittorio Emanuele Orlando) presentata il 16 novembre 1951;

2^a Bastianetto, Carelli, Oggiano, Palermo, presentata il 12 marzo 1952;

3^a Bertone ed altri (la maggioranza della Commissione finanze e tesoro), presentata il giorno 11 febbraio 1953.

Senza tale chiarimento, poteva restare incomprendibile come mai la Commissione abbia preso la decisione di discutere proprio sulla proposta venuta per ultimo.

Dobbiamo anche aggiungere che la minoranza sostenne, nella fase conclusiva, che le proposte dovevano apparire al Senato come

modificatrici di uno dei testi precedenti (Cerruti-Orlando) ma la maggioranza è stata di parere diverso: di qui l'esigenza per noi di comporre una nostra relazione e di presentare all'esame dell'Assemblea proposte che, se non del tutto, ma in gran parte, riprendono i termini della proposta di legge Cerruti-Orlando.

Il compito non è semplice perchè il Governo, e per esso i proponenti, hanno inteso sgombrare, e per sempre, il problema delle pensioni di guerra, in maniera semplicistica, oltre che in misura assolutamente inadeguata. Non si è colta cioè l'occasione per rettificare (sia pure non in maniera perfetta), le contraddizioni che la legge 10 agosto 1950, n. 648 rivelò all'atto della sua pratica applicazione; le due proposte precedenti invece, sia pure su binari diversi, fissano i termini economici delle nuove pensioni su concetti che, nel complesso, hanno una loro architettura. Il compito non è semplice, ma ci è stato reso meno difficile dalla presenza della proposta Cerruti-Orlando, dalla quale abbiamo attinto a piene mani, trasformando e trasponendo alcuni articoli di tale proposta in funzione di emendamenti al presente disegno di legge. Non tutti, come sarebbe stato più giusto, ma solo quelli che hanno attinenza con le proposte ivi considerate.

Ci si può chiedere perchè non abbiamo considerato invece, nel compiere tale compito di redistribuzione, il progetto Bastianetto: abbiamo agito in tale modo per tre motivi fondamentali:

1° mentre di tale progetto apprezziamo la unificazione di alcune voci, non condividiamo il riferimento adottato per stabilire la pensione base per gli ascritti alla prima categoria. La proposta Bastianetto fissa un massimo di li-

re 35.000 mensili, senza una precisa giustificazione. La proposta Cerruti Orlando fissa lo stesso importo a lire 37.000, ma giunge a tale conclusione partendo dagli indici del costo della vita per famiglia tipo, considerando, al fine di tale computo, solo un titolare coniugato;

2° per le altre categorie (dalla seconda alla ottava) la proposta Bastianetto non si attiene ai rapporti nei confronti della prima categoria, scientificamente predeterminati, ma rappresenta invece una flessione. Non solo per considerazioni di indole economica, ma anche dal punto di vista giuridico, non condividiamo tale proposta: infatti se è vero che la pensione di guerra deve rappresentare un risarcimento di un danno subito, non si dovrebbe, successivamente, proporre che il risarcimento sia inferiore al danno;

3° la proposta Bastianetto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati, assegnava il 25 per cento della pensione globale di prima categoria, mentre la proposta Cerruti-Orlando assegna il 40 per cento. Tenuto conto che nella legge istitutiva delle pensioni di guerra (1912) si assegnò il 50 per cento, riteniamo che la proposta Cerruti-Orlando sia più aderente ai precedenti legislativi nonchè alle esigenze concrete della categoria.

Premesso dunque che i concetti per la rivalutazione delle pensioni dirette ed indirette sono quelli esposti nella relazione Cerruti-Orlando (disegno di legge n. 2010) illustriamo brevemente, articolo per articolo, le nostre proposte.

Art. 1. — Tratta delle pensioni alle vedove. Proponiamo un assegno di conguaglio, differenziato sulla base degli attuali quattro raggruppamenti, e che va aggiunto all'attuale trattamento globale.

Esso è valutato in misura tale che il trattamento raggiunga il 50 per cento della pensione di prima categoria che « virtualmente dovrebbe essere corrisposta al marito defunto per cause di guerra ».

Art. 1-bis. — Propone che gli assegni per i figli conviventi a carico della vedova (minori, nubili o inabili) vengano portati dalle attuali lire 3000 mensili, a lire 6000, mediante un assegno di conguaglio.

Art. 2. — Tratta delle pensioni ai genitori e collaterali dei caduti. È noto che tali pensioni vengono corrisposte solo in casi di accertata necessità. Proponiamo di commisurare tale pensione al 40 per cento di quella di prima categoria che « virtualmente dovrebbe essere corrisposta al congiunto defunto per causa di guerra ».

Art. 3. — Tratta della rivalutazione delle pensioni dirette. La proposta empirica di rivalutare quelle attuali dalla seconda alla ottava categoria, del 20 per cento (a parte la misura irrisoria) mantiene la attuale sperequazione fra i mutilati ascritti alla prima categoria e gli altri; la diminuzione della capacità lavorativa di questi ultimi nei confronti della prima, è rispettivamente dell'80, 75, 70, 60, 50, 40, 30 per cento, ed è questo l'unico parametro che possa guidare il legislatore. La nostra proposta ne tiene conto, mediante la corresponsione di un assegno di conguaglio.

Art. 3-bis. — Proponiamo che l'indennità per i figli a carico dei mutilati della prima categoria sia portato dalle attuali lire 3000 annue, a lire 50.000, mediante la corresponsione di un assegno di conguaglio.

Art. 3-ter. — Anche la minoranza si è voluta rendere conto della situazione del bilancio dello Stato, pur non condividendone la responsabilità che, in diverse occasioni, ed in sede politica, ha ben precisato. Purtuttavia, ed al fine di trovare minor resistenza negli organi governativi, propone che i miglioramenti proposti vengano diluiti in tre esercizi:

fino all'ammontare del 10 per cento, nell'esercizio 1952-1953;

fino all'ammontare del 50 per cento, nell'esercizio 1953-1954;

fino all'ammontare del 100 per cento, nell'esercizio 1954-1955.

La decorrenza per il corrente esercizio risale al 1° luglio 1952. Gli ulteriori scatti si verificano il primo luglio dei due anni successivi.

Art. 3-quater. — Stabilisce che gli aumenti di cui alla presente legge (proposte della minoranza) vengano computati in tutti i casi di cumulo, riversibilità, ecc.

Art. 4. — Propone la copertura della spesa.

Art. 5. — Determina la decorrenza della validità della legge, e del godimento dei maggiori benefici.

Conclusioni. — L'opposizione, nel presentare una sua relazione e sue proposte ha ritenuto di interpretare la volontà del Senato, espressa chiaramente allorchè si discusse la legge del 10 agosto 1950, n. 648, e precisamente nei mesi di maggio-giugno 1950. Il Governo allora aderì a questa volontà dell'Assemblea, sia pure, per alcuni punti, a titolo di raccomandazione. Ma all'atto conclusivo, cioè oggi, esso

non ha provveduto, ne può ritenersi che intenda provvedere. Le proposte che esso presenta, nessuno onestamente, le può ritenere sufficienti, e comunque conformi a quello che il Senato ha inteso stabilire.

E pertanto, noi abbiamo ritenuto, e riteniamo, che la odierna posizione governativa non debba vincolare il Senato il quale invece deve tradurre in termini concreti quanto a suo tempo ha stabilito.

Per queste ragioni, noi confidiamo che i nostri emendamenti, che nel complesso rappresentano un controprogetto, saranno accolti.

RUGGERI, *relatore per la minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Alla vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui all'articolo 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare di annue lire 24.000.

Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra, di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali conseguano, od abbiano conseguito la pensione di guerra per diritto proprio.

Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di reversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 2.

Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano o vengano in possesso di pensione di guerra, è dovuto un assegno supplementare di annue lire 8.400.

Detto assegno, in eguale misura spetta pure al genitore che consegua, od abbia conseguito, la pensione speciale di cui all'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Alla vedova del militare o del civile morto per causa di guerra o attinente alla guerra di cui all'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ed agli orfani di cui agli articoli 62, 63, 64 della stessa legge, che abbiano conseguito o conseguano la pensione di guerra, in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto per le tabelle *G, H, I, L* che fanno parte integrante della legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuto un assegno di conguaglio nella seguente misura annua:

Sottufficiali e truppa	L. 162.728
Ufficiali inferiori	212.282
Ufficiali superiori	285.866
Ufficiali generali	392.734

Art. 1-bis.

In aggiunta alla integrazione annua stabilita dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuto un assegno di conguaglio pari a lire 36.000 all'anno.

Art. 2.

Ai genitori, collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile deceduto per i fatti di guerra di cui all'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che abbiano conseguito o conseguano la pensione di guerra, in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto per le tabelle *M, N, O, P* che fanno parte integrante della legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuto un assegno di conguaglio della seguente misura annua:

Sottufficiali e truppa	L. 150.107
Ufficiali inferiori	191.183
Ufficiali superiori	251.105
Ufficiali generali	323.819

Art. 3.

Agli invalidi delle categorie dalla seconda alla ottava l'assegno supplementare, non reversibile, di cui all'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato rispettivamente a lire 81.500, 55.700, 36.300, 23.400, 19.000, 14.900, 9.700.

Un terzo di detto conguaglio spetta pure ai genitori che abbiano conseguito o conseguano la pensione speciale di cui all'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3.

Ai militari ed ai civili che abbiano conseguito la pensione di guerra vitalizia, o l'assegno rinnovabile, o conseguano l'indennità per una volta tanto, di cui l'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto per le tabelle *C* e *D* che fanno parte integrante della legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuto un assegno di conguaglio della seguente misura annua:

Sottufficiali e truppa: dalla prima alla ottava categoria della tabella *A*, rispettivamente lire 125.978 - 217.580 - 234.531 - 243.564 - 221.229 - 186.520 - 151.288 - 114.817.

Ufficiali inferiori: dalla prima alla ottava categoria della tabella *A*, rispettivamente lire 238.527 - 306.953 - 317.361 - 321.217 - 288.812 - 243.862 - 197.322 - 149.306.

Ufficiali superiori: dalla prima alla ottava categoria della tabella *A*, rispettivamente lire 397.583 - 434.010 - 436.353 - 432.148 - 383.487 - 322.926 - 260.489 - 196.884.

Ufficiali generali: dalla prima alla ottava categoria della tabella *A*, rispettivamente lire 612.662 - 594.621 - 586.344 - 569.510 - 499.251 - 418.795 - 337.891 - 253.263.

Art. 3-bis.

In aggiunta alla integrazione annuale stabilita dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuto un assegno di conguaglio pari a lire 47.000 all'anno.

Art. 3-ter.

L'assegno di conguaglio di cui agli articoli precedenti della presente legge (1, 1-bis, 2, 3, 3-bis), è corrisposto nel modo seguente:

nella misura del 10 per cento dal 1° luglio 1952;

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 12.025.824.400, graverà sullo stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-1954.

Il Ministero del tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ma il godimento dei nuovi benefici che essa apporta decorre dal 1° luglio 1953.

nella misura del 50 per cento dal 1° luglio 1953;

nella misura del 100 per cento dal 1° luglio 1954.

Art. 3-*quater*.

Nei casi di reversibilità, cumulo, ripartizione, opzione, assegnazione del trattamento più favorevole e simili, della pensione di guerra previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, qualora nella legge stessa sia stabilito che alla pensione tabellare si aggiungano gli assegni accessori, deve essere compreso anche l'assegno di conguaglio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, nell'esercizio 1952-53, si provvede con il primo provvedimento di variazione degli stati di previsione relativi allo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi, la spesa graverà sul bilancio del Ministero del tesoro al capitolo 846 o corrispondenti.

Identico.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ma il godimento dei maggiori e nuovi benefici decorre dal 1° luglio 1952.